

Allegato "B" al n. 560/429 di repertorio -----

----- **S T A T U T O** -----

----- **Articolo 1** -----

----- **Denominazione** -----

E' costituita la fondazione denominata -----

----- **"FONDAZIONE ASILO INFANTILE PICCINELLI COMOLLI** -----

----- **ENTE DEL TERZO SETTORE"** -----

di seguito in breve, "*Fondazione*". -----

La Fondazione succede, senza soluzione di continuità e nel rispetto delle tavole di fondazione, all'Ente di uguale denominazione originato dalla volontà di Benefattori, Famiglie ed Enti volta a costituire un'istituzione a servizio della popolazione del Rione di Bosto di Varese per l'educazione e la formazione dei bambini, con particolare attenzione a quelli in situazione di disagio. -----

Per la Fondazione sono escluse finalità di lucro. -----

L'Ente ha tratto la sua origine da un lascito disposto a favore della Congregazione di Carità di Varese dalla Signora Antonietta Comolli vedova Piccinelli tramite testamento in data 8 gennaio 1889, allo scopo di erigere un Asilo Infantile nel rione di Bosto. -----

Ha acquisito personalità giuridica quale Ente Morale con R.D. 28 ottobre 1904. -----

L'Ente è stato progressivamente ampliato nelle sue strutture e nelle funzioni, assumendo definitivamente la denominazione sopraindicata. -----

L'Ente è stato incluso nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza - ex art. 25 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28/11/1978 (su G.U. n. 340 del 06/12/1978) - ed escluso dal trasferimento al Comune "in quanto svolgente in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativo-religiosa". -----

L'Ente, in data 28 febbraio 2001 con D.M. n.488/3337, ha ottenuto dal Ministero dell'Università, Istruzione e Ricerca il riconoscimento di "Scuola Materna Paritaria". -----

Il presente statuto era stato approvato unitamente alla trasformazione dell'Ente, deliberata in attuazione della Legge Regionale 13.2.2003 n. 1, da I.P.A.B. a persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, quale Fondazione regolata dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile, con durata illimitata. -----

Alla Fondazione è conferito interamente il patrimonio già posseduto dall'Ente, senza riserva alcuna, restandone confermato il vincolo strumentale all'attuazione degli scopi del presente Statuto. -----

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria. -----

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel registro

Unico Nazionale del terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

----- **Articolo 2** -----

----- **Sede** -----

La Fondazione ha sede in Comune di Varese, via Della Doniga n. 1 (Rione di Bosto). -----

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate. -----

----- **Articolo 3** -----

----- **Durata** -----

La Fondazione ha durata illimitata. -----

----- **Articolo 4** -----

----- **Scopo** -----

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o erogazione di denaro, beni o servizi e/o di mutualità e/o di produzione o scambio di beni o servizi e precisamente ha lo scopo di gestire tutte le attività, scolastiche, educative e di intervento sociale, finalizzate a garantire ai bambini in età prescolare, in integrazione dell'azione familiare cui compete il diritto-dovere primario di tutela e educazione dei propri figli, le migliori possibilità di sviluppo della propria personalità, sotto l'aspetto psicofisico, morale, civile e religioso. -----

Nell'azione istituzionale della Fondazione è vietata qualsiasi forma di discriminazione o disparità di trattamento tra i bambini e le loro famiglie. -----

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: -----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; -----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS. - Nello spirito dello Statuto originario, il compito educativo, già affidato a Comunità religiose riconosciute dall'Autorità ecclesiastica, è ora attuato anche da personale laico, qualificato e coordinato a norma di legge, operante in pieno accordo con le finalità della Fondazione, in collaborazione funzionale ed economica con le Istituzioni pubbliche competenti in ambito educativo e sociale, in particolare il Comune di Varese e le sue articolazioni operative. -----

L'attività scolastica e sociale delle strutture istituite e gestite dalla Fondazione è primariamente indirizzata al bacino di utenza costituito dal Rione di Bosto, identificato con apposito elaborato territoriale o stradario concordato con il Comune di Varese. -----

La Fondazione, oltre allo scopo tradizionale di gestione della Scuola Materna, potrà altresì svolgere - salve le debite autorizzazioni di legge si rendessero necessarie - tutte le attività educative, culturali, assistenziali, civili e religiose, che si ritenessero utili per la qualità ed efficacia della propria azione nei confronti della Comunità servita, in particolare per l'infanzia e per le famiglie. Particolare collaborazione sarà favorita con la Comunità parrocchiale, quale originario riferimento statutario, nella crescita sociale educativa e religiosa dei bambini, dei giovani e delle famiglie. -----

Le attività della Fondazione nei settori appena menzionati potranno consistere in via esemplificativa e non esaustiva in: -----

- realizzare e/o finanziare la realizzazione di strutture scolastiche e extra-scolastiche in ambito educativo -----

- acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare, cedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni mobili ed immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole dei servizi in conformità degli scopi della Fondazione; -----

- assumere, indirettamente, la gestione e la promozione di realtà o strutture socio-educative, scolastiche; -----

- offrire alle famiglie servizi di sostegno integrati (burocratico, assistenziale, scolastico, extra scolastico, economico, psicologico) contribuendo al miglioramento della loro qualità di vita; -----

- promuovere la stipula di convenzioni e protocolli

finalizzati all'attività sociale e scolastica della fondazione; -----

- promuovere e/o organizzare congressi, seminari, convegni, concorsi a premio, corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi statuari educativi, scolastici, extrascolastici e sociali; -----

- organizzare e promuovere la formazione della comunità educante; -----

- finanziare e sostenere progetti nel campo educativo e extrascolastico con particolare attenzione verso la prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

- curare, divulgare, editare pubblicazioni; -----

- sostenere i giovani svantaggiati per le loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e famigliari nella formazione culturale, ludica e sportiva e le loro famiglie; -

- promuovere politiche di contrasto alla dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa mediante la realizzazione e la gestione di strutture ed immobili da destinare ad attività sociali di supporto. -----

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tale attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse generale. -----

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti. ----

----- **Articolo 5** -----

----- **Patrimonio** -----

Il patrimonio della Fondazione è stato costituito inizialmente dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo ovvero dal compendio immobiliare sito in Varese, Rione di Bosto, via Della Doniga n. 1. -----

Il patrimonio può essere incrementato anche con donazioni, donazioni e lasciti testamentari, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, secondo la volontà dei donatori, nonché con: -----

- contributi pubblici e privati; -----

- rendite patrimoniali; -----
- attività di raccolta fondi. -----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore, rispettando il limite di cui all'articolo 22 del CTS. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. -----

----- **Articolo 6** -----

----- **Patrimoni destinati** -----

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile. -----

----- **Articolo 7** -----

----- **Volontari e lavoratori dipendenti** -----

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari. -----

----- **Articolo 8** -----

----- **Organi della Fondazione** -----

Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente e il Vice Presidente; -----
- l'Organo di Controllo/Revisore Legale. -----

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo quella dell'Organo di Controllo/Revisore Legale per il quale può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge. E' ammesso il rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo della Fondazione. -----

----- **Articolo 9** -----

----- **Consiglio di Amministrazione** -----

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, sono rieleggibili ed è così composto: -----

- un componente residente nel rione di Bosto è nominato dal Parroco *pro tempore* di Bosto; -----
- un componente è designato dagli eletti del rione di Bosto nel Consiglio Pastorale della Comunità Sant'Antonio Abate Varese; -----
- un componente è eletto dal Consiglio Comunale di Varese

tra i residenti nel rione; -----
- n. 2 (due) componenti nominati dall'Associazione dei sostenitori della Scuola (attualmente denominata Associazione Amici Scuola dell'Infanzia Piccinelli Comolli) tra i suoi soci. -----

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. -----

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: -----

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; -----

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione. -----

I consiglieri sono nominati come segue: novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, il Presidente deve richiedere a chi compete ai sensi del presente articolo la designazione dei componenti il consiglio di amministrazione, al fine di poter procedere al rinnovo del Consiglio. -----

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente. -----

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per cinque anni e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica. -----

Qualora per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero consiglio di amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. ----

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo di un consigliere il consiglio di amministrazione fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo consigliere in sostituzione del consigliere cessato dalla carica. I consiglieri sono rieleggibili. -----

----- **Articolo 10** -----

----- **Decadenza ed esclusione** -----

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. -----

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: --

- il mancato rispetto delle norme statutarie; -----

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio e/o

all'immagine della Fondazione; -----
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità
ai sensi di legge. -----
L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a
scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con
provvedimento motivato. -----

----- **Articolo 11** -----

----- **Competenze del Consiglio di Amministrazione** -----

Al Consiglio di Amministrazione spetta: -----

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice
Presidente; -----
- b) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei
suoi membri; -----
- c) nominare, ove obbligatorio per legge o qualora lo ritenga
comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca; -
- d) deliberare eventuali modifiche dello statuto; -----
- e) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento
in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale; -----
- f) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni
della Fondazione; -----
- g) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del
patrimonio della Fondazione; -----
- h) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione
e per gli atti di ordinaria amministrazione; -----
- i) approvare eventuali regolamenti interni; -----
- j) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del
patrimonio ai sensi dell'art. 20 nonché la trasformazione,
la fusione e la scissione della Fondazione; -----
- k) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente
sia ai singoli Componenti il Consiglio di Amministrazione,
nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e
depositata nelle forme di legge; -----
- l) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza
del presente statuto; -----
- m) deliberare sulla responsabilità dei suoi membri degli
Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità
nei loro confronti. -----

Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del
potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non
sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

----- **Articolo 12** -----

----- **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione** -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno
una volta all'anno e ogniqualevolta lo ritenga opportuno il
Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo
dei Consiglieri o l'Organo di Controllo. -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
mediante invito trasmesso ai membri del Consiglio di
Amministrazione, al Revisore Legale ed all'Organo di

Controllo, con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati ed inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza (o due giorni in caso di urgenza) e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione. -----

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio e, nei casi di legge, dal notaio. -----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. -----

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. -----

Le delibere di cui ai punti d) e j) del precedente art. 11 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le delibere relative allo scioglimento della Fondazione che devono essere approvate con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti in carica. -----

----- **Articolo 13** -----

----- **Presidente - Vice Presidente** -----

Il Presidente: -----

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio; -----

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; -----

c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; -----

d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente. --

----- **Articolo 14** -----

----- **Organo di Controllo** -----

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina; dura in carica tre esercizi. -----

Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. -----

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. -----

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. ----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. ----

Se monocratico, deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro. -----

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. -----

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. -----

----- **Articolo 15** -----

----- **Revisore Legale** -----

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita ad un Revisore Legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

Il Revisore Legale ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. -----

----- **Articolo 16** -----

----- **Libri sociali** -----

Ai sensi e con le modalità dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore a cui si fa espresso riferimento, la Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: -----

a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; -----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo. -----

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore - ove esistenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e preavviso di almeno tre giorni. -----

----- **Articolo 17** -----

----- **Bilancio** -----

L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio ai sensi di legge unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività e della missione; lo sottoporrà, qualora nominati, all'Organo di Controllo/Revisore Legale e dovrà approvarlo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio. -

----- **Articolo 18** -----

----- **Bilancio Sociale** -----

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida vigenti. -----

Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche. -----

Inoltre la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo/Revisore Legale nonché ai dirigenti. -----

----- **Articolo 19** -----

----- **Trasformazione, fusione e scissione** -----

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione con i modi e le maggioranze previste dal presente statuto. -----

----- **Articolo 20** -----

----- **Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento** -----

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il

patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. -----

----- **Articolo 21** -----
----- **Norme di rinvio** -----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto da esso non previsto ed in quanto compatibili, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia. -----

Varese, 18 dicembre 2023 -----

Firmato: Lucio Mattaini -----

Firmato: Simone Parravicini notaio -----

Certifico io sottoscritto dottor Simone Parravicini, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme allo statuto che in originale trovasi allegato sotto la lettera "B" all'atto in data 18 dicembre 2023 n. 560/429 di rep. a mio rogito (registrato a Como il 20 dicembre 2023 al n. 24928).

Cadorago, 20 dicembre 2023

File firmato digitalmente dal notaio Simone Parravicini